



CITTA' DI CASERTA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Il Sindaco

Alla Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Campania
Via A.F. Acton,35
80133 NAPOLI
Pec: campania.controllo@corteconticert.it

e,p.c. Commissione per la Stabilità
Finanziaria degli EE.LL.
di cui all'art. 155 D.Lgs. n. 267/00 (TUEL)
c/o Ministero dell'Interno
Dipartimento AA.II. e TT.
Direzione Centrale della Finanza Locale
Piazza del Viminale,1
00184 ROMA
Pec: finanzalocale.prot@pec.interno.it

All'Organo di Revisione economico-finanziaria
Comune di Caserta

Oggetto: Ordinanza n. 51-2017. Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
Memorie e controdeduzioni.

Si trasmettono, in allegato, le memorie e controdeduzioni alla relazione di
accompagnamento all'ordinanza n. 51/2017 di codesta sezione.

L'Assessore SS.FF.
Prof. F. Pica

Il Sindaco
Avv. Carlo Marino



Il Segretario Generale
dott. Luigi Martino

Il Dirigente SS.FF.
Ing. Francesco Biondi

Relazione di cui alla Ordinanza 51/2017, concernente il riequilibrio finanziario del Comune di Caserta. Valutazioni dell'Ente.

Parte I Osservazioni preliminari

Nella Relazione sul Piano di riequilibrio del Comune di Caserta di cui all'Ordinanza n. 51/2017 della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Campania sono poste alcune questioni di fondo e taluni punti di merito. Sulle prime è opportuno proporre da subito le nostre osservazioni; sui secondi è detto diffusamente nelle memorie presentate dagli Uffici nei termini prescritti ed unite a questo scritto.

Richiedono una puntualizzazione di ordine concettuale le questioni concernenti i rapporti tra dissesto in cui il Comune di Caserta è ricorso nel 2011 e procedura del riequilibrio; la gestione dei fondi vincolati; la riscossione dei tributi e delle altre entrate. Ad esse si farà riferimento in questa prima parte dello scritto.

Sezione I. Il percorso dissesto – riequilibrio: quali rapporti legano le due diverse procedure?

1. 1. Nella Relazione che accompagna l'Ordinanza (che sarà di qui in poi denominata Relazione) il punto di fondo consiste nell'assunto che dissesto del Comune di Caserta e piano di riequilibrio costituiscano una sola vicenda, sicché sarebbe sbagliato e pericoloso decidere del riequilibrio senza aver tenuto conto della situazione del dissesto.

Alla p. 11 della Relazione è prospettato quello che, a ben vedere, è il punto di partenza e il punto di arrivo dell'elaborato: "le due normative (riferita l'una al dissesto e l'altra al riequilibrio) appaiono sostanzialmente alternative, sicché la contemporanea operatività di esse per il medesimo Ente comporta *inevitabilmente* (mio il corsivo) inammissibili interferenze legate anche alla

contemporanea previsione di utilizzo delle medesime risorse, attuali e/o future, per finanziare misure di riequilibrio adottate separatamente sia nella sede propria del rientro dal dissesto già dichiarato e deliberato, sia nella sede di presentazione del piano di riequilibrio finanziario tendente ad evitare, per il futuro, una ulteriore declaratoria di dissesto".

Viene consentito soltanto, come rimedio di eccezione (cfr. p. 12 della Relazione), quanto segue: "L'Ente già sottoposto alla procedura di dissesto finanziario di cui agli artt. 244 e segg. del TUEL ha a sua disposizione un ulteriore ed eccezionale strumento per fare fronte alla massa passiva insoddisfatta: la procedura di riequilibrio pluriennale, strumento che può essere adoperato *solo* (cioè il corsivo) a tal fine e non può e non deve coinvolgere la "gestione ordinaria" dell'Ente".

Vale, a questo riguardo, il riferimento testuale al comma 12 dell'art. 256 TUEL in cui è precisato quanto segue:

“Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga delle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato. Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243 bis”.

Perciò il ricorso alla procedura in questione (per “ l'insufficienza della massa attiva” e quindi stabilire “misure straordinarie “) per il finanziamento delle passività del dissesto è in realtà previsto (presumibilmente consentendo in tal senso all'Ente locale specifica facoltà *di proposta*) all'interno di *un percorso* che ha a sua premessa l'accertamento di una condizione di insufficienza della massa attiva della liquidazione, e cioè la valutazione, da parte della Commissione per la finanza e gli organi degli Enti locali, del piano di estinzione delle passività del dissesto di cui, appunto, all'art. 256 TUEL. Perciò

il riequilibrio può essere anche un modo per finanziare le passività del dissesto, sulla base dell'art. 256, comma 16, che esso, nel caso di Enti in dissesto, non possa essere impiegato per la finalità sua propria che è quella di evitare altro dissesto, appare non appropriato.

In ogni caso, sulla base delle considerazioni che abbiamo riportato è raggiunta, nella Relazione, la conclusione che segue: "E' di immediata evidenza che sovrapporre le norme che disciplinano gli istituti del riequilibrio finanziario pluriennale e quelle che disciplinano specificatamente la procedura di dissesto degli Enti locali e il successivo riequilibrio straordinario, comporta un irrimediabile nocumento ai fondamentali principi di unità ed universalità del bilancio".

1.2. Dall'assunto prospettato in paragrafo 1.1 è fatta discendere una fondamentale conseguenza.

Nell'art. 243 bis, comma 6, TUOEL è stabilito che nel piano di riequilibrio deve essere tenuto conto "di tutte le misure necessarie e superare le condizioni di squilibrio elevate". Accade ora che la contestale vigenza di due distinti strumenti di risanamento (dissesto e riequilibrio), salva la particolare eccezione di cui al comma 12 dell'art. 255 TUOEL, venga contestata. Si ritiene, perciò, che le debenze di cui al dissesto vadano fin da oggi (e cioè dall'ipotesi del riequilibrio), con riferimento alla norma anzidetta, prese a conto.

Poiché l'Amministrazione del Comune si è diversamente orientata, vi è inadempienza e cioè violazione della norma di cui all'art. 243 bis, comma 6, lettera b), TUOEL.

La nostra opinione è invece quella che i due istituti del dissesto e del riequilibrio siano riferiti a due diversi percorsi di risanamento e che le due debenze, l'una oggetto di procedura di dissesto e l'altra di riequilibrio, debbano essere considerate tra di loro distinte. Si può, cioè, a nostro avviso, argomentare nel senso che al riequilibrio si farà fronte nel modo da noi indicato nel piano di riequilibrio e nel presente documento e cioè con risorse in via di principio

distinte da quelle che potranno essere destinate al dissesto. Per le debenze cui è riferito il dissesto, invece, valgono, secondo l'ipotesi che l'Ente ritiene appropriata, i rimedi di cui agli art. 256, 268 bis e ter TUOEL.

Si fa presente che la procedura al riguardo prevista nell'art. 268 bis ha la durata di 1 anno, eventualmente prorogato di un ulteriore anno. Nel corso di essa potrà aver luogo ulteriormente e su basi diverse l'applicazione dell'art. 258 TUOEL (modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti). È questa, a nostro avviso, una soluzione possibile delle attuali difficoltà; **un altro dissesto, invece, come è affermato nei nostri scritti, non offre né per i problemi di ieri e né per quelli di oggi nessuna vera soluzione.**

Si fa in particolare presente, a questi riguardi, il contenuto dell'art. 268 ter, comma 4, riferito all'ipotesi che, successivamente all'applicazione dell'art. 268 bis, emergano, a seguito della chiusura di contenziosi, altre debenze comunque concernenti atti e fatti avvenuti entro il 31 dicembre 2011. Anche queste debenze potranno trovare rimedio nei piani di impegno annuale e pluriennale di cui al comma 5 dell'art. 268 bis. Perciò, il percorso indicato vale per *tutte* le debenze *comunque* riferite al periodo anzidetto.

Per tutti questi motivi, ad avviso della Amministrazione del Comune di Caserta, non vi è un disavanzo complessivo, come è invece indicato alla p. 10 della Relazione, ma bensì due distinti disavanzi, che temporalmente si collocano l'uno nella dimensione temporale del riequilibrio (10 anni a partire dal 2016) e l'altro a valle dell'applicazione dell'art. 268 bis più volte citato.

1.3. Sembra di capire che nella Relazione venga prospettata come soluzione possibile – in alternativa a quella prescelta dal Commissario prefettizio del Comune di Caserta con la delibera n.70 del 18 maggio 2016, intervenuta d'intesa con il Ministero dell'Interno – l'utilizzo del fondo di rotazione di cui al riequilibrio per fare fronte alle passività del dissesto. Questa facoltà è, infatti, indicata in modo esplicito nel comma 12 dell'art. 256 TUEL.

Si fa presente, al riguardo, che questa norma, come è ben noto alla Corte dei conti, risulta da una modifica apportata, in sede di conversione del D.L. 113 del 24 giugno 2016, dalla legge 160 del 7 agosto 2016, entrata in vigore il 21 agosto 2016. Ove si ponga la questione del mancato utilizzo della soluzione offerta del comma 12 dell'art 256, così come modificato dalla legge 160, in sede di definizione del piano di riequilibrio del Comune di Caserta, è agevole osservare che il piano medesimo è stato deliberato il 10 agosto 2016, e cioè prima che la norma di cui si tratta fosse stata introdotta.

Il ricorso al particolare rimedio di cui al comma 12 dell'art. 256 TUEL alla procedura in questione è peraltro previsto, come abbiamo già ricordato, all'interno di *un percorso*. Con riferimento ad esso non spetta a questa Amministrazione, o comunque non spettava il 10 agosto 2016 ipotizzare oggi, alcunché in ordine alle decisioni che il Ministro dell'interno, *anche in deroga alle norme vigenti* potrà assumere nel prosieguo della vicenda.

Si fa presente in ogni caso che, con riferimento al piano di riequilibrio da noi presentato, si sono verificate nel 2016 due vicende, *successive alla deliberazione di esso* (delibera di C.C. di Caserta n. 15 del 10/08/2016) che fortemente incidono sulla situazione normativa che è in atto: l'introduzione della norma di cui al comma 12 dell'art. 256 TUOEL; le vicende relative all'art. 36 del D.L. 50/2017, di cui è detto nella Sezione III di questa prima parte del nostro elaborato.

Evidentemente, non si poteva tener conto del disposto del comma 12, già menzionato e del d.l. 50 in sede di formulazione del piano di riequilibrio, intervenuto tra il 21 giugno 2016 (data di insediamento dell'Amministrazione del Comune oggi in carica) e il 10/08/2016 (termine ultimo a noi consentito dalla norma per la presentazione del piano). Le norme cui abbiamo fatto riferimento, tuttavia, debbono essere oggi valutate in riferimento alle prospettive di risanamento che sono *oggi* offerte, in un approccio che non appaia meramente punitivo verso l'Amministrazione dell'Ente, ed anzi verso la popolazione di Caserta. **Per questo motivo, a nostro avviso, occorrerebbe che sia consentito**

all'Ente, considerato l'insieme delle vicende verificate a partire dal 10 agosto 2016, di riformulare il piano di riequilibrio.

1.4. L'ipotesi che, a partire dalla delibera 70 del Commissario prefettizio del Comune di Caserta, stiamo perseguendo consiste nella sistemazione, nell'immediato, delle passività riferite al periodo a partire dal 1° gennaio 2012 (riequilibrio) fino alla delibera anzidetta. La mancata sistemazione di esse, come lo stesso Commissario straordinario ha indicato, comporterebbe, infatti, che per effetto dell'art.193 e 194 del TUOEL il Comune di Caserta si ritroverebbe per una seconda volta dal 2011 in condizione di dissesto.

Gli importi della massa passiva del riequilibrio risultano dalla tabella da Voi riportata a p. 14 della Relazione. La situazione attuale del tutto diversa e migliore per effetto delle variazioni intervenute, concernenti tutte le voci indicate in tabella.

Sezione II. *L'unitarietà del percorso dissesto – riequilibrio: le implicazioni tratte nella Relazione.*

2.1 L'assunto sostenuto nella Relazione di un percorso unitario di risanamento dissesto – riequilibrio, che abbiamo prospettato e discusso nella prima Sezione di questa Parte prima del documento da noi presentato, è alla base delle impostazioni e delle affermazioni che seguono.

I. Alle pp. 10 – 11 della Relazione è detto quanto segue.

“Non può non porsi in rilievo come proprio l'applicazione dell'art. 243 bis del citato d.lgs., presupponga, preliminarmente, una corretta quantificazione del *disavanzo complessivo* (mio il corsivo), in adesione al dettato normativo e ai connessi principi contabili, in modo che gli enti locali assoggettati alla procedura di riequilibrio finanziario, da conseguirsi attraverso la presentazione di un piano pluriennale, possono tenere nella giusta considerazione e quantificazione, in sede di predisposizione dei bilanci di previsione, la quota di detto disavanzo che deve necessariamente essere oggetto di recupero, di

ciascuna annualità di riferimento, in base alle rateizzazioni e alle scadenze fissate nel piano di che trattasi.

Solo operando in tal modo il ripianamento della *massa passiva complessiva* viene ad essere realizzato al termine dell'arco temporale pluriennale preso in considerazione dal piano”.

Una concreta soluzione dei problemi del Comune si basa, invece, ad avviso di questa Amministrazione, proprio su una chiara distinzione tra i due percorsi, nel senso indicato nel § 1.2 di questo scritto. Vi è, da un lato, l'urgente necessità di un riequilibrio e, successivamente, di ogni attenzione della Corte alle modalità di gestione del riequilibrio; il riequilibrio medesimo potrebbe essere raggiunto nel giro di pochissimi anni. Dall'altro lato, vi è la concreta prospettiva che lo stesso Ministero dell'interno indica, richiamando utilmente, per il periodo successivo alla approvazione del rendiconto dell'O.S.L, l' art. 256 comma 12, l'art. 268 bis e l'art. 268 ter.

La gestione apparentemente separata del dissesto prima e del riequilibrio poi ha solo lo scopo di monitorare continuamente il pagamento della massa passiva e di ogni altro esborso in base alle rateizzazioni e alle scadenze fissate nel piano di che trattasi.

II. La seconda questione in ordine alla quale sono pertinenti le osservazioni fin qui proposte concerne il riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'Ente, di cui al comma 8, lett. e), dell'art. 243 bis TUEL. Si dice, a questo riguardo, nella Relazione che il Comune “non ha posto in essere la revisione straordinaria di *tutti* (mio il corsivo) i residui attivi e passivi”, e cioè, come è precisato alla p. 37, “l'Ente non ha provveduto ad effettuare alcuna operazione di riaccertamento dei residui trasferiti all'OSL”. In ordine ad essi, ed altresì in ordine a ciascuno dei circa 3.000 atti riferiti a residui attivi e passivi oggetto del riaccertamento, avrebbero dovuto fornirsi “motivazioni adeguate in ordine al mantenimento ed alla cancellazione, e non in guisa di “clausole di stile “più volte ripetute e prive della necessaria chiarezza”. È stato effettivamente inconfidente fare presente alla Corte la situazione oggettiva del Comune, che è

privo di un effettivo responsabile del Servizio economico finanziario, che dispone di solo 3 (tre) dirigenti cui è affidata (si fa per dire) la memoria storica riferita a fatti avuti luogo dall'inizio del mondo al 2016 e che hanno fatto, con uno spirito di abnegazione innegabile per una specie in via di estinzione, quanto è stato possibile.

La questione è tuttavia altra. Rispetto al riequilibrio, per i motivi più volte sottolineati in questo scritto, rilevano i residui formati negli esercizi del 2012 al 2016. L'importo complessivo di essi, al 31 dicembre 2016, è di 71.916.417,68 € per i residui attivi e di 51.552.244,66 € per i residui passivi. Quale che sia la situazione concernente l'OSL, essa sarà oggetto di valutazione ed, eventualmente, di sistemazione in altro contesto, come è indicato in § 1.2.

La nostra ipotesi diviene comunque, sul piano logico ed operativo, una pregiudiziale: se essa cade, se cioè i debiti, comunque considerati, riferiti al dissesto vanno oggi presi in conto, è viziato, come è detto nella Relazione, il "piano". **Tutto ciò, tuttavia, sul piano operativo, vale in misura minore con riferimento alla situazione dei residui attivi OSL.**

Come meglio si mostrerà nella Parte II di questo scritto, la massa totale dei residui attivi pertinenti rispetto al dissesto ed ancora non incassati è complessivamente pari a 64 milioni circa. Deve tenersi conto, tuttavia, tra l'altro dell'importo di €. 25 milioni che potrebbero essere ricavati dalla vendita di immobili. Si tratta di somme che, rispetto alla situazione del dissesto, producono effetti che potranno essere assorbiti con mezzi indicati nella prima Sezione di questo scritto. Si veda, comunque, la parte II di questo scritto, redatta dagli Uffici.

Per quanto concerne la situazione dei residui attivi e passivi pertinenti rispetto al piano di riequilibrio, si fa presente che potrebbero porre difficoltà situazioni di sbilancio tra i due importi, così come risultanti dai documenti da noi proposti. Ad oggi (31 ottobre 2017) l'ammontare dei residui attivi e passivi di cui si tratta, risultanti dal rendiconto 2016, al netto degli oneri e dei pagamenti nel frattempo avvenuti, è rispettivamente pari a circa 60 milioni per i primi e 26

milioni per i secondi. Può farsi ogni ipotesi, riferita agli sviluppi futuri e dell'uno e dell'altro importo. Resta peraltro il punto che l'importo dei residui attivi come è prescritto è a fronte del fondo svalutazione crediti. Vi è dunque, un solo problema, che concerne sia il fondo che i residui. Questo problema è quello della sostenibilità del riequilibrio, anche sotto il profilo della tenuta della cassa dell'Ente. Ci si permetta di ritenere che gli importi di che tratta, che sono il risultato di ripetuti ricalcoli cui la Corte giustamente ci ha indotto, appaiono rassicuranti.

In ogni caso, potrebbe essere utile, peraltro, il disposto del comma 6 dell'art. 2 del d.l. 78/2015, di cui l'Ente si riserva eventualmente di avvalersi, nelle note redatte dagli Uffici potrà essere tentata una valutazione del bilancio di cassa per gli anni 2018 – 2020. Si fa notare, intanto, che ad oggi non sussiste nessuna fattura non saldata dal Comune di Caserta che sia stata liquidata anteriormente al 1° agosto 2017 e che sia non pagata, il Comune paga, cioè, a tre mesi, come è dovuto.

Si fa notare, infine, che l'operazione di riaccertamento dei residui attivi e dei residui passivi e di rideterminazione del fondo crediti di difficile esigibilità, per come la questione è proposta nella Relazione e per come oggettivamente si pone, richiede una rideterminazione dei rendiconti dell'Ente a partire dal 2014. Questa operazione potrà condurre ad un maggiore onere annuo dell'ordine di 400.000 euro (da 842.584,39 euro a 1.246.453,18 euro, come risulta dalla Relazione). Questo onere potrà essere sostenuto con riferimento alle nuove risorse, non prese in conto nel piano di riequilibrio perché allora non ancora accertate, così come è indicato nella Sezione VI di questa Prima parte del nostro documento.

III. Il terzo punto in riferimento al quale opera la pregiudiziale discussa nella Sezione I di questo scritto concerne il contenzioso. Nella Relazione è fatto presente che “a fronte di un contenzioso che, al 31.07.2017 assumeva la *consistenza complessiva* (mio il corsivo) pari ad € 209.272.003,18, l'Ente ha

sottostimato sistematicamente il fondo rischi da contenzioso” (cfr. p. 48 della Relazione). Il punto è ancora quello di distinguere tra sistemazione delle debenze concernenti il dissesto (atti e fatti anteriori al 31 di dicembre 2011) e questioni successive al 1 gennaio 2012: le prime “valgono” all’incirca 198 milioni di euro e dovrebbero essere gestite secondo le regole previste per la chiusura del dissesto, nel senso indicato nella Sezione I di questo scritto; le seconde 11,2 milioni di euro.

È evidente che le risorse disponibili all’Ente non consentono accantonamenti dell’ordine degli 8 milioni di euro per anno, come è ipotizzato nella Relazione, ma sono del tutto adeguate per fare fronte a rischi di soccombenza comunque calcolati a partire dall’importo di 11,2 milioni d’euro.

Sezione III. La questione dei fondi vincolati.

Con riferimento all’osservazione contenuta nella Relazione concernente la necessità di dare conto, all’atto della richiesta di riequilibrio, dei “fattori di squilibrio rilevati”, nei documenti presentati dal Comune si era fatta presente la particolare circostanza riferita agli oneri posti a carico dell’Ente all’atto della deliberazione del “bilancio stabilmente riequilibrato”. Gli oneri in questione, come è detto a suo luogo, sono pari a 23.7 milioni di euro (9.998.685 euro di rate pregresse di mutui e 13.715.216,42 euro alla ricostituzione dei fondi vincolati). Si tratta di un importo non causalmente dello stesso ordine di grandezza, rispetto a quello che dovrebbe essere oggetto del riequilibrio. Il riequilibrio si impone oggi proprio perché a suo tempo le condizioni di un effettivo, stabile, equilibrio non sono state assicurate.

La situazione attuale è tuttavia diversa, per effetto dell’art. 36 del d.l. 50/2017 cui già si è fatto riferimento. Se ne riporta qui il testo, per quanto è pertinente.

“ L'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e' sostituito dal seguente:

"Art. 2-bis (Norme relative alla disciplina del dissesto degli enti locali). –

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.

2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

3-bis. “ Sono fatti salvi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del comma 457 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel testo vigente prima della medesima data”.

La situazione del Comune di Caserta è ora la seguente

– l'Ente si trova, come peraltro è noto, nella condizione di cui al comma 3 bis del nuovo testo; esso, cioè, ha trasmesso all'OSL, come indicato dagli Uffici nel testo da essi predisposto, quanto era necessario nell'intervallo di tempo consentito dalla norma;

– l'Ente non è nelle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo, avendo esso deliberato lo stato di dissesto nel 2011; perciò, la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo (gestione separata dei residui attivi e passivi) non è ad esso applicabile;

– tutto ciò produce problema anche per quanto concerne le somme dovute al Ministero delle Politiche agricole e sociali, considerato anche il particolare regime che verrebbe ad instaurarsi in caso di approvazione dell'art. 268 bis

TUOEL (cfr., al riguardo, sul piano interpretativo l'art. 268 ter dello stesso Testo Unico, al comma 4).

Come abbiamo rilevato, vi è oggi una diversa situazione normativa, che ha a riferimento un importo di fondi vincolati dell'ordine dei 10 milioni di euro, su 24 milioni di disavanzo (40,5%) oggetto di riequilibrio.

Sez. V. Le questioni della riscossione dei tributi e delle altre entrate dell'Ente.

Fin dal primo momento abbiamo dovuto confrontarci con i problemi di cui si tratta. A giugno 2016, e cioè a pochi mesi dalla scadenza del contratto con il concessionario, gli atti al riguardo necessari non erano stati avviati dalla precedente Amministrazione. Ritardi del Comune ed anche della Stazione Appaltante hanno prodotto la situazione che è in atto che è mostrata nell'elaborato degli Uffici. Vale la delibera di giunta n. 16 del 5 agosto 2016, di carattere programmatica, che si allega.

I ritardi attuali sono dovuti, oltre che alle difficoltà dell'appalto, alla necessità di un riordino complessivo della distribuzione dei dipendenti tra le attività che è prodotto dal prepensionamento dei dipendenti cui si è fatto più volte riferimento.

Il nuovo contratto scadrà il terzo anno dalla stipula; ciò dovrebbe produrre la solerzia della ditta contraente e, comunque, una solida prospettiva di gestione diretta, in tempi solleciti, della riscossione volontaria.

La situazione delle riscossione è mostrata nell'elaborato degli Uffici.

Sez. VI. I provvedimenti adottati.

Come è indicato dagli Uffici si tratta di provvedimenti già efficaci a partire dall'anno in corso. L'entità del beneficio dell'Ente, e la maggiore misura di esso non tenuta in conto nella indicazione generica che risulta dal piano di

riequilibrio da noi presentato, sono mostrate nelle schede predisposte dagli Uffici.

Penultimo capoverso pag. 12 dell'ordinanza n. 51/2017.

Con pec n. 109974 del 07/11/2017 si è provveduto all'invio dei documenti che non risultavano presenti nella documentazione inviata con pec n. 91005 del 15.09.2017.

Si fa presente che nella massa attiva alla data del 31/08/2017 pari ad €. 66.439.379,43 non si riporta il valore dei beni immobili non venduti dall'OSL, quantificabili in circa 25 milioni di Euro e i residui attivi di competenza del dissesto, trasferiti all'Osl con l'approvazione del rendiconto 2013, con la precisazione che gli stessi sono stati oggetto di riaccertamento con determina dirigenziale n. 688 del 15.05.2014 ed ammontano a circa 64 milioni di Euro, per cui il totale della massa attiva del dissesto alla data del 31 agosto 2017 ammonta complessivamente a circa 155 milioni di euro.

Primo capoverso pag. 17 dell'ordinanza n. 51/2017.

Con deliberazione consiliare n. 86 del 14.10.2017 si è provveduto ad approvare senza alcuna modifica contabile il conto consuntivo 2016, superando in tal modo l'annullamento del TAR della precedente delibera 56/2017.

Terz'ultimo capoverso pag. 18 dell'ordinanza n. 51/2017.

In riferimento ai criteri adoperati nell'individuazione dei valori del piano di riequilibrio si chiarisce che effettivamente nella descrizione degli stessi e per un refuso si è fatto riferimento erroneamente alla riduzione della spesa del personale per il prepensionamento di 96 dipendenti, avvenuto in data del 30 dicembre 2016, e alla rinegoziazione dei mutui avvenuta nel maggio 2017. Infatti il piano non poteva contenere effetti di cose non ancora verificatesi. La riduzione della spesa del personale di cui innanzi di circa 2,5 milioni concorrerà

al miglioramento del piano di riequilibrio mentre la riduzione delle rate dei mutui è stata accantonata per il potenziamento del fondo rischi contenzioso.

Pag. 20 dell'ordinanza n. 51/2017.

Per quanto riguarda le variazioni tra il piano di riequilibrio presentato e il bilancio di previsione 2017 /2019 si rinvia alla nota integrativa del bilancio di previsione 2017/2019 approvato con delibera consiliare n. 30 del 26.04.2017.

Il fondo anticipazioni di liquidità al 31/12/2014 pari ad €. 15.285.882,76, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, avvenuto con deliberazione n. 67/2015, risulta tra i residui passivi dell'Ente. Nella proposta di deliberazione di approvazione del conto consuntivo 2015 presentato al Collegio dei Revisori il fondo anticipazione di liquidità era stato inserito nella voce “ vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili”, così come rilevato nella relazione del Collegio dei revisori. Su invito degli stessi l'Amministrazione, in sede di approvazione del conto consuntivo avvenuto con deliberazione n. 69/2016 ha rivisto la decisione adottata appostando alla voce “Parte accantonata – altri fondi e accantonamenti al 31.12.2015” l'intera quota riguardante l'anticipazione di liquidità come risulta dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31/12/2015..

Primo capoverso pag. 26 dell'ordinanza n. 51/2017.

Il servizio economico finanziario accogliendo i suggerimenti del Collegio dei Revisori circa l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato gestisce la parte spesa del bilancio di previsione secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria potenziata, infatti prima di costituire apposito vincolo sulle previsioni di bilancio verifica la presenza degli elementi necessari per il nascere dell'obbligazione giuridica: presenza del debitore, somma da pagare, ragioni del credito e relativa scadenza.

4 – Passività potenziali pag. 39 dell’ordinanza n. 51/2017

- 1 - Si trasmette, come richiesto (pag. 41 ordinanza 51/2017) la documentazione contabile circa l’ammontare complessivo, distinto per anno di riferimento, concernente le liti, specificando che le stesse hanno trovato copertura nelle entrate correnti dei bilanci considerati.
- 2 – La mancata corrispondenza tra il valore del contenzioso, come emerge dalle 169 schede inviate (€. 208.006.599,50) e la somma degli’importi, quali risultano dall’elenco ricognitivo di accompagnamento alle suddette schede (€. 209.272.003,18), pari ad €. 1.265.403,68 è dovuto alla circostanza che non sono state stampate le schede relative alle procedure giudiziali il cui valore non supera i 10.000 €, ad eccezione della scheda relativa al fascicolo 1385/08, richiamata dalla sezione di controllo.

E’ particolarmente rilevante, a questo punto, la problematica posta dalla sezione di controllo in merito alla consistenza del fondo rischi di soccombenza.

L’analisi compiuta dalla sezione, che ha operato la ricognizione del contenzioso in atto, giunge alla conclusione dell’insufficienza, peraltro ritenuta consistente, degli’importi appostati sul Fondo rischi di soccombenza, in ordine al contenzioso.

La Corte valuta in 8.639.563,95 tale importo (rispetto ad €. 1.100.000,00 appostato dal Comune in sede di previsione del 2017 e ad €. 624.001,44 appostato per ciascuno degli anni 2018 e 2019).

La quantificazione operata dalla sezione tiene conto dell’importo complessivo del contenzioso (pari ad €. 209.272.003,18) sia afferente alla gestione del dissesto (pari ad €. 198.065.779,59), attualmente di competenza dell’OSL, sia rientrante nell’ordinaria amministrazione del Comune (€. 11.206.203,59), in quanto sorto dal 2012 in poi.

Il Fondo rischi di Soccombenza istituito dal Comune, tiene conto esclusivamente del contenzioso non rientrante nel dissesto.

Al fine di assicurare, per quanto concerne il contenzioso di competenza del Comune, maggiori margini di sicurezza, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione del 2018, il Fondo rischi di soccombenza verrà così integrato;

per il 2018, da € 624.001,44 a € 1.000.000,00;

per il 2019, da € 624.001,64 a € 1.000.000,00, procedendosi nel contempo a ridefinire i valori nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Tanto precisato, si ritiene che l'ente possa far fronte alle problematiche sopra definite.

Per quanto concerne il contenzioso afferente al dissesto, occorre precisare che alla quantificazione della massa attiva del dissesto ha concorso esclusivamente la cassa, senza che si fosse tenuto conto del patrimonio immobiliare dell'ente la cui consistenza, sia pure a fronte delle difficili condizioni del mercato, riesce a garantire sostegno alla situazione d'indebitamento dell'ente, attraverso l'effettuazione di nuove aste pubbliche per la vendita dei beni immobili.

D'altra parte, il ricorso alla procedura straordinaria, delineata dall'art. 268-bis del d.lgs. 267/00 (commi 1-bis e 5) e 268-ter del d.lgs. 267/00, che si prospetta quale inevitabile misura, come già anticipato nelle precedenti relazioni, imporrà all'ente l'accantonamento di apposite somme, confluenti nei piani d'impegno annuali e pluriennale da approvarsi con decreto del Ministero dell'interno, ove troveranno composizione le partite del contenzioso che rientrano nelle competenze dell'OSL.

5 – Debiti fuori bilancio

In riferimento alle eccezioni sollevate dalla sezione circa la somma complessiva da pagare quali debiti fuori bilancio nel 2016, pari a €. 1.750.801,31, a fronte dell'importo pagato di €. 755.111,50 si evidenzia quanto segue:

- Con deliberazione di C.C. n. 79 del 3/8/2017, il debito fuori bilancio verso l'A.V.R. pari ad €. 545.481,18, è stato riconosciuto nei limiti di €. 500.000,00, per effetto di una transazione prevista e successivamente conclusa con l'A.V.R. stessa, in ordine ai tempi di pagamento dell'intero importo dovutole, per debiti di bilancio non ancora pagati (€. 500.00) e per debiti fuori bilancio per l'appunto di €. 545.481,18 transatto in €. 500.000,00 come detto).

Il pagamento, comprensivo dei debiti fuori bilancio, è stato concordato in tre soluzioni e cioè:

- €. 350.000,00 entro agosto 2017 (già effettuato);
- €. 350.000,00 entro gennaio 2018;
- €. 300.000,00 entro gennaio 2019.

Non vi sono state ulteriori transazioni relative ad altri creditori.

Con riferimento alla deliberazione n. 68/2016 si precisa che l'impegno riferito all'anno 2015 è stato registrato nel 2016 in quanto la lavorazione degli stessi rendiconti è terminata nell'esercizio 2016, trattandosi di rendicontazioni che vanno a cavallo di entrambi gli esercizi.

Le determinazioni sottostanti alla deliberazione n. 100/2016 sono state restituite dall'ufficio ragioneria in quanto la determinazione n. 45/2015, era in contrasto con art. 38 comma 1 lett. i del D. lgs. 163/2012; mentre nella determinazione n. 365/2015, era stato indicato un capitolo non pertinente alla spesa da impegnare.

Spese per il personale pag. 58

In riferimento alla richiamata carenza informativa di cui a pag. 61 dell'ordinanza n.51/2017, lett. a), si evidenzia quanto segue:

Riguardo ai “prepensionamenti” operati dal comune dall'1/1/2017, che interessano 95 dipendenti, attualmente pendono n. due ricorsi, la cui udienza è fissata per il maggio 2018, avverso i quali il Comune si costituirà a tempo debito.

Vi sono inoltre diffide stragiudiziali degli altri dipendenti, intese ad ottenere l'indennità di mancato preavviso per tre mesi.

Rispetto ad eventuali giudizi, il cui esito a favore dei ricorrenti non è per nulla scontato, potrebbe prospettarsi una spesa di 350.000/400.000 €, che ridurrebbe il risparmio annuo del prepensionamento, da 2,5 milioni, per il comune (presumibilmente nel 2019) a 2,1 milioni per un solo anno.

In ogni caso, qualora se ne presentasse la convenienza l'ente procederà a proporre ipotesi transattive, che potranno originare risparmi.

Per quanto riguarda le nuove assunzioni, qualcuna già realizzata ed altre ancora da effettuare, le stesse sono previste dal piano triennale di fabbisogno del personale, adottato con Deliberazione di G.C. n. 52 del 24/03/2017, approvata dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli EE.LL. presso il Ministero dell'Interno.

Il costo di tali assunzioni si rileva dalla tabella che segue:

	Incidenza anno 2017	Incidenza anno 2018
Completamento orario di lavoro personale part-time assunto ai sensi della legge 68/99 – Ctg A-B-B3 (incremento 11 ore procapite dal 01/09/2017)	€ 49.122,12	€ 147.366,35
Portavoce Sindaco - ctg C - Art. 90 TUEL- dal 01/08/2017	€ 12.775,32	€ 30.660,78
Dirigente Servizi Finanziari - Mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 – ancora da realizzare	€ zero	€ 60.737,17
Funzionario Ingegnere - ctg D3 - Assunzione a t.i. ex art. 18 Legge 68/99 – ancora da realizzare	€ zero	€ 35.182,75
Istruttore Notificatore - ctg C - Assunzione a t.i. ex art. 18 Legge 68/99 – ancora da realizzare	€ zero	€ 28.464,48
TOTALE	€ 61.897,44	€ 302.411,52

L'originaria carenza informativa delle notizie di cui sopra scaturisce dalla circostanza che il prepensionamento del personale, che rappresenta l'elemento più significativo di economia di bilancio, non è entrato a far parte del piano finanziario pluriennale, in quanto decisione successiva all'approvazione del documento contabile.

Ultimo capoverso pag. 61 dell'ordinanza n. 51/2017GESTIONE TRIBUTI

In riferimento alla gara affidata alla S.U.A., è stato aggiudicato in via definitiva alla Publiservizi s.r.l. (già concessionaria) il servizio relativo alla gestione,

accertamento e riscossione volontaria e coattiva delle entrate comunali e dei servizi connessi IMU/ICI – TARI/TARSU/TARES – TARIG – TOSAP/COSAP – ICP – DPA – VERBALI CDS.

Attualmente la procedura prevede la fase della stipula del contratto, per la durata di tre anni.

Il servizio è stato, nel frattempo, consegnato sotto riserva di legge, a partire dal 16/11/2017, affinché entrassero in vigore le nuove condizioni per la gestione del servizio, più favorevoli per il Comune.

Il costo a carico del Comune è di circa 2.100.000 di euro annui ,IVA compresa, a fronte del costo medio sostenuto con il precedente contratto di circa 3.500.000 di euro annui. (IVA compresa).

Mansioni ufficio tributi (pag. 62 Ordinanza)

L'ufficio tributi è stato recentemente ristrutturato, affinché possa effettuare, (anche con l'ausilio di sistema informatico) il dovuto controllo sulle attività del concessionario.

Quanto sopra è esplicitato e dettagliato nelle precedenti relazioni.

Come già riferito, la gestione dei tributi è stata concessa a società privata, in seguito a gara.

Ci si riserva, laddove richiesto di trasmettere il contratto che è in fase di stipula, conseguente alla nuova gara.

Secondo capoverso pag. 66 dell'ordinanza n. 51/2017

Per quanto riguarda il modus operandi utilizzato nella gestione degli accertamenti si comunica che gli stessi vengono effettuati nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 179 del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii.

Infatti i provvedimenti che non contengono i requisiti prescritti vengono restituiti al Dirigente proponente.